

Verbale di assemblea straordinaria dell'Associazione Casa delle Donne contro la violenza di Modena

C.F 94021230365

Oggi 30 novembre 2020 ore 19,00 in modalità digitale, si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'Associazione Casa delle Donne contro la violenza di Modena per provvedere alle modifiche statutarie, per procedere agli adeguamenti normativi richiesti dal codice del terzo settore (DLGS 117_17). Presiede l'assemblea la Presidente dell'Associazione sig.ra Rosanna Bartolini che verifica la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie (presenti 23 Socie su 33 Socie complessive al 30 novembre 2020). Si allega l'elenco Socie presenti in modalità video.

La presidente illustra alle presenti che in base al DLGS 117/17 l'Associazione deve avere nella propria denominazione l'acronimo ODV, cioè ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO..

L'assemblea dopo ampia discussione approva la decisione ed autorizza la Presidente a mettere in campo tutto quanto è necessario per l'iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato tenuto dalla regione Emilia Romagna e in seguito per l'iscrizione nel Registro del Terzo Settore.

La Presidente pertanto procede a dare lettura dello statuto con le relative modifiche. I presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale e incaricano la Presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia Entrate, la comunicazione della modifica della denominazione e la comunicazione ai pubblici registri in cui l'associazione è iscritta.

L'associazione si chiamerà "ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA - ODV".

Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 20,00.

La Presidente Rosanna Bartolini

Rosanna Bartolini

La segretaria Cinzia Beltrami

Cinzia Beltrami

Elenco Socie presenti in modalità telematica:

Cognome	Nome
Bartolini	Rosanna
Lyamkina	Natalya
Campedelli	Elena
Beltrami	Cinzia
Fidelio	Gisella
Bendicente	Edith
Lancellotti	Erica
Pommella	Raffaella
Montorsi	Elena
Santoro	Paola
Lancelotti	Paola
Nitsche	Micaela
Savigni	Romana
De Fina	Maria
Toscani	Marianna
Nwagbo	Uche
Malavasi	Mara
Vozza	Valeria
Abati	Elena
Pincelli	Giuliana
Pagano	Giorgia
Campedelli	Sara
Sberveglieri	Ambra

STATUTO della Organizzazione di Volontariato
Associazione Casa delle Donne contro la violenza - ODV

PREAMBOLO

L'Associazione *Casa delle donne contro la violenza* nasce nel 1990 su iniziativa di un gruppo di donne che, per loro storia e pratica politica, fondano l'Associazione a partire da un desiderio di affermazione di libertà femminile reso visibile e percorribile attraverso la sperimentazione nella pratica del pensiero e della politica della differenza di genere.

Art. 1 Costituzione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Organizzazione di Volontariato (OdV) avente la seguente denominazione "**Associazione Casa delle Donne contro la violenza - ODV**" con sede legale nel comune di Modena, attualmente in Strada Vaciglio nord n°6. Codice fiscale 94021230365

L'Assemblea e la Commissione di Gestione potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione. Con delibera dell'Assemblea potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà alla Assemblea delle Socie di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2 Principi ed Obiettivi

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

L'Associazione fa propri i principi e gli obiettivi già evidenziati nella Carta della rete Nazionale dei centri antiviolenza e delle Case delle Donne approvata a Roma il 21.1.2006. L'Associazione pone a fondamento delle proprie linee di intervento:

a) perseguire l'eliminazione della violenza contro le donne in quanto violazione dei diritti umani (Piattaforma d'azione della IV Conferenza mondiale ONU sulle Donne-Pechino 1995) ed impedimento alla cittadinanza delle donne (ostacolo allo sviluppo delle donne,

dei bambini e delle bambine ed alla partecipazione sociale); ad esempio accoglienza, colloqui individuali e di gruppo, consulenza legale, ospitalità.

b) adottare come metodologia comune la "metodologia dell'accoglienza" fondata sulla relazione tra donne. Sulla base di tali relazioni e del rimando positivo del proprio genere, ogni donna accolta ha l'opportunità di intraprendere un percorso di autonomia e consapevolezza;

c) operare con un approccio globale che valuti tutti gli ambiti di impatto della violenza sulla vita della donna e dei bambini (personale, sociale, relazionale, lavorativo e della salute psicofisica) attraverso la 'rete' del territorio.

d) garantire che nei centri e nelle Case operi personale femminile adeguatamente formato sulle dinamiche e sugli effetti della violenza e che condivida i principi e gli scopi dell'Associazione.

e) accoglienza Migranti.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali per individuare efficaci processi di cambiamento individuali e collettivi (azioni, percorsi, progetti formativi, ecc.) e per costruire una rete che permetta la creazione di percorsi per la soluzione dei bisogni e delle problematiche che riguardano la vita delle donne.

L'Associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di tutela dei diritti civili delle donne, al fine di rimuovere ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica alle donne ed ai minori all'interno e fuori la famiglia, approfondendo la ricerca, la riflessione, il dibattito per promuovere azioni in modo continuativo, attivo e diretto sulla violenza nei confronti delle donne, nell'ottica della differenza di genere.

L'Associazione ha come principali obiettivi quelli di organizzare e/o gestire, tramite specifiche convenzioni, tutte le attività culturali e sociali che siano una occasione di confronto, di incontro e di azione sui temi di cui si occupa.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

1) gestire ed organizzare direttamente e/o tramite specifiche convenzioni il *Centro contro la violenza alle donne*, offrendo un luogo di riferimento e riparo per le donne in difficoltà a causa di maltrattamenti e violenze, dove esse possano trovare un primo aiuto, accoglienza e assistenza, quando subiscano violenze dentro e fuori la famiglia;

2) studiare e dare attuazione a progetti e percorsi di uscita dalla tratta-prostituzione di strada, attraverso il lavoro con donne e ragazze coinvolte nel fenomeno della tratta in vista del loro sfruttamento sui mercati italiani del sesso;

3) costruire progetti e relazioni di accoglienza di donne migranti e straniere;

4) offrire cura, accoglienza e ascolto a donne e ragazze vittime della violenza e dello sfruttamento da parte di altri soggetti;

5) costruire e realizzare percorsi di aiuto e cura e progetti sperimentali a sostegno di madri sole, nonché percorsi di aiuto e cura dei loro figli minori;

6) per il raggiungimento dei propri fini sociali, L'Associazione potrà altresì costituirsi parte civile nei processi penali che vedono le donne come persone offese dei reati commessi con violenza tra cui maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, sfruttamento della prostituzione, riduzione in schiavitù, percosse e lesioni, atti persecutori, violenza privata e

sequestro di persona, fermionici, omicidio, etc. Potrà altresì esercitare la facoltà di intervento nei medesimi procedimenti ex art 91, 93 c.p.p., nonché promuovere azione civile per il risarcimento del danno. Tali facoltà potranno essere esercitate per fatti commessi in tutto il territorio nazionale, alla luce delle finalità e degli scopi dell'Associazione di cui al presente titolo.

- 7) Lavorare in rete con gli Enti e le Istituzioni coinvolte (servizi sociosanitari, forze dell'ordine ed altre associazioni, elaborando protocolli di intesa e sensibilizzare al problema della violenza e del maltrattamento sulle donne in tutti i luoghi della Comunità;
- 8) fare formazione nelle scuole, anche in collaborazione con le ASL e i servizi sociosanitari;
- 9) aderire a Reti Internazionali, nazionali e regionali.

L'Associazione, inoltre, si propone di affrontare percorsi di studio e conoscenza delle forme di disagio, non riconducibili a situazioni di violenza sessuale e/o maltrattamento, che rappresentano l'alimento sotterraneo e il terreno da analizzare, dal punto di vista femminile, per formulare tattiche e strategie di prevenzione della violenza medesima.

L'Associazione realizza il proprio scopo e la finalità primaria di solidarietà sociale e di tutela dei diritti civili delle donne anche attraverso spazi di riflessione:

- favorendo l'accesso delle donne alla conoscenza delle normative e delle politiche che le riguardano;
- promuovendo progetti oppure aderendo a gruppi o progetti che esprimano gli interessi delle donne, anche in collaborazione con altre associazioni;
- prevedendo anche momenti di formazione rivolte alle socie attraverso la discussione e la riflessione collettiva sulla metodologia del lavoro;
- individuando le risorse economiche atte a garantire le attività di servizio erogate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dalla propria Commissione di Gestione.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle proprie associate volontarie. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo alle proprie associate nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la volontaria è socia o associata o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi delle associate;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di associate e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.
- h) entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra le socie né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dalla Commissione di Gestione e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura della Commissione di Gestione la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 Socie

Il numero delle aderenti è illimitato.

Sono componenti dell'Associazione le socie fondatrici e tutti i soggetti che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione delle socie

Possono essere socie dell'Associazione tutte coloro che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e che si impegnino ad accettare lo Statuto e ad attenersi alle deliberazioni degli organi sociali.

Le donne che intendano aderire all'Associazione formuleranno richiesta scritta presentando, oltre ai dati anagrafici, una relazione sintetica illustrante le proprie attitudini, competenze, esperienze e motivazioni maturate nel campo dell'attività propria dell'Associazione. La Commissione di Gestione deciderà sull'ammissione in relazione ai requisiti personali di attitudine, competenza, esperienza e motivazione sulla base dei criteri valutativi non discriminatori preventivamente stabiliti dalla Assemblea in coerenza con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

Dell'ammissione viene data comunicazione scritta alla diretta interessata. La aspirante socia non ammessa ha diritto di presentare ricorso, entro 30 gg dalla comunicazione, scritta e motivata, all'Assemblea che deciderà alla prima riunione utile, se non appositamente convocata.

La qualità di socia comporta l'essere informata sulle attività dell'Associazione e consente di esercitare i diritti inerenti, in particolare quello di voto in assemblea dopo 3 mesi dall'ammissione e dopo il pagamento della quota associativa.

Tutte le socie sono tenute a contribuire alla vita dell'Associazione con le quote annuali di adesione, stabilite dall'assemblea delle associate ogni anno. E' comunque esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

La Commissione di Gestione cura l'annotazione delle nuove aderenti nel libro delle socie, dopo che le stesse avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socia si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte delle socie deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e ha effetto dal momento in cui la Commissione di Gestione apprende la relativa manifestazione di volontà della Socia.

L'esclusione delle socie è deliberata dall'Assemblea su proposta della Commissione di Gestione per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto alla socia gli addebiti che alla stessa vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

La socia receduta o esclusa non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6 Doveri e diritti delle associate

Le socie sono obbligate a:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) mantenere gli obblighi di riservatezza e di privacy relativamente alle informazioni avute per lo svolgimento della propria attività di volontariato nell'associazione,
- d) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Le socie hanno diritto:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative.
- d) prendere visione dei libri sociali, facendo richiesta alla Commissione di Gestione, con possibilità di prenderne copia, previa richiesta scritta.

Le socie non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea delle socie
- b) L'Organo amministrativo detto "Commissione di Gestione"
- c) La Presidente

d) **L'Organo di controllo (opzionale)**

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Alle titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 8 L'Assemblea delle Socie

L'Assemblea è composta da tutte le socie e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associata dispone di un solo voto.

Ogni associata può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra con delega scritta per un massimo di tre per associata.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali, ossia, la Presidente, la Vicepresidente e le Commissarie di Gestione;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio, ed eventualmente il bilancio sociale.
- d) delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione delle associate e sul rigetto delle domande di ammissione e delibera sull'ammissione delle nuove socie;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari che potrà prevedere la partecipazione alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte della Commissione di Gestione;
- m) delibera annualmente l'ammontare della quota associativa su proposta della Commissione di Gestione;
- n) può nominare la socia Coordinatrice dei progetti operativi.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dalla Presidente della Commissione di Gestione almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta la stessa Presidente o la Commissione di Gestione o un decimo delle associate ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla Vice-Presidente, e in assenza di entrambe, da altra componente della Assemblea eletta dalle socie presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione, al meno 15 giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutte le socie.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle socie.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza delle presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno delle associate, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà delle associate e il voto favorevole dei tre quarti delle presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

L'Assemblea, nell'ambito delle proprie funzioni, può conferire a donne socie che si siano auto proposte o vengano proposte, specifiche deleghe o singoli mandati di rappresentanza e/o operativi, temporanei e vincolanti ad agire per conto dell'Associazione nei rapporti a qualsiasi titolo da instaurare con persone fisiche, con istituzioni e/o enti pubblici e privati, tanto nazionali che sopranazionali nonché con imprese pubbliche o private, quale che sia la loro forma giuridica.

L'Assemblea designa, ad ogni incontro una segretaria con il mandato di redigere il verbale.

Art. 9 La Commissione di Gestione

La Commissione di Gestione è formata da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a nove elette dall'Assemblea delle socie, fra le socie medesime.

Le componenti della Commissione di Gestione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte della Commissione di Gestione esclusivamente le associate maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, una o più componenti della Commissione di Gestione decadano dall'incarico, la Commissione di Gestione può provvedere alla loro sostituzione nominando le prime tra le non elette, che rimangono in carica fino allo scadere della stessa Commissione di Gestione. Ove decada oltre la metà delle componenti della Commissione di Gestione, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di una nuova Commissione di Gestione.

La Commissione di Gestione è investita dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare la Commissione di Gestione delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuove socie;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere della Presidente;
- e) rendiconto annuale ed eventuale bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea delle socie per l'approvazione;
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione e gestione personale; selezione, assunzione, definizione dei contratti, proroghe, trasformazioni, eventuale cessazione degli stessi.
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) propone la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

La Commissione di Gestione è Presieduta dalla Presidente, o, in caso di sua assenza, dalla Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dalla componente più anziana.

La Commissione di Gestione è convocata di regola ogni qualvolta la Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta al mese o se almeno la metà delle componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza delle sue componenti ed il voto favorevole della maggioranza delle intervenute.

.

Art.10 La Presidente dell'Associazione

La Presidente dell'Associazione è eletta dalla Assemblea delle socie e ha il compito di presiedere la stessa.

Alla Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla Vice-Presidente o, in assenza, alla componente più anziana. La Vice-Presidente è eletta dalla Assemblea delle socie.

La Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione di Gestione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica alla stessa dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva

.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere alle amministratrici notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, previo parere positivo dell'Amministrazione competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra le proprie associate.

Art. 14 Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra le associate, o, tra queste e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Modena 30 novembre 2020

La Presidente Rosanna Bartolini



La Segretaria Cinzia Beltrami



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 7054
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 30/11/2020 REGISTRATO IL 09/12/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3007054

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: BRTRNN72E47A944I BARTOLINI ROSANNA
ID. TELEMATICO: TGU20L007054000JJ

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94021230365

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
PEC 98603 DEL 07/12/2020 VERBALE DI ASSEMBLEA E ADEGUAMENTO STATUTO DI
ASSOCIAZIONE DEL 30/11/2020